

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO IN COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX OMNI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MANINI 21 ALL'ASSOCIAZIONE CISVOL (CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO CREMONA).

L'anno **duemiladiciasette (2017)**, addì _____ del mese di **Aprile (04)** in Crema

Tra

IL COMUNE DI CREMA con sede legale in Crema, Piazza Duomo 25 – Cod. fisc. 91035680197 Partita IVA 00111540191, rappresentato dal dirigente **Maurizio Redondi**, nato a Crema (CR) il 19.8.1955, in seguito nominato "Comune";

e

L'ASSOCIAZIONE CISVOL (CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO CREMONA) – con sede in Cremona, Via San Bernardo 2 , Cod. Fisc. 93033050191, rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig. **Giorgio Francesco Reali** nato a Spinadesco (CR) il 24.06.1954, di seguito nominata "Associazione";

pre messo

- che con Deliberazione di Giunta Comunale 2017/00136 del 03/04/2017 "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON CISVOL ANNO 2017 " è stato approvato per l'anno 2017 il protocollo d'intesa con l'associazione per la programmazione di un sistema integrato di promozione e sviluppo del protagonismo dei soggetti no-profit operanti nel territorio dell'ambito distrettuale cremasco ;

- che tra gli impegni della convenzione il Comune si impegna a concedere all'Associazione appositi locali, in comodato d'uso gratuito, nell'edificio di proprietà dell'Amministrazione, denominato "Ex OMNI" in Via Manini 21;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune concede in comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 del Cod. Civ. all'Associazione porzione dell'immobile censito in catasto al foglio 30 p.la 13 sub. 1 di proprietà del Comune di Crema ubicato in Via Manini n. 21 meglio evidenziato in verde nella planimetria allegata sotto "A".
3. Il comodato si estende anche agli impianti, eventuali arredi, mobili ed attrezzature posti nei locali concessi in uso di proprietà del Comune.
4. Il rapporto contrattuale è disciplinato dai successivi articoli. Per quanto eventualmente non previsto troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di comodato.
5. I locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano con i relativi oneri, pesi, pertinenze.
6. **Il comodato decorre dalla data di sottoscrizione, fino al 31.12.2021 e potrà essere rinnovato, previa richiesta dell'associazione, con nuovo atto deliberativo** ed è sostanzialmente gratuito salvo la corresponsione del contributo di € 2.500,00/anno (due milacinquecento/00) a copertura di quota parte delle spese di utenza e gestione del fabbricato. In considerazione delle esigenze contabili dell'Amministrazione comunale l'anno è da intendersi dal 01 gennaio al 31 dicembre, pertanto in considerazione dei mesi (../12 mesi) di utilizzo per anno corrente, il contributo da versare per il 2017 è di €/00 .

7. Il *Comune* e l'*Associazione* potranno ottenere la revoca del presente contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso ha esecuzione. In tal caso l'*associazione* si obbliga comunque a ripristinare quanto eventualmente eseguito.

8. I locali di cui al precedente punto 2 vengono utilizzati per le attività convenzionate con l'Area Servizi Sociali. La predetta destinazione è condizione essenziale del comodato. Il mutamento, anche parziale, di esso da diritto al *Comune* di ritenere immediatamente risolto il comodato senza che l'*Associazione* possa avanzare pretesa alcuna, né rimborso delle spese eventualmente anticipate.

9. I locali oggetto del presente contratto potranno essere utilizzati, sotto la supervisione ed il controllo dell'*Associazione*, da altre realtà associative con sede nel distretto cremasco per lo svolgimento di attività coerenti con quanto indicato al punto 8. La presenza di altre realtà associative dovrà essere preventivamente comunicata al *Comune*.

10. L'*Associazione* si impegna ad usare, custodire e conservare quanto forma oggetto del presente contratto in buon stato e con la massima cura e diligenza.

11. Qualora il *Comune* richieda la restituzione dei locali prima della scadenza concordata per imprevedibile bisogno (art.1809 del Codice Civile) saranno concordate tra le parti le modalità e gli obblighi per tale restituzione.

12. Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo nel corso di validità della presente convenzione senza il preventivo assenso scritto del *Comune* proprietaria dell'immobile, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:

- le opere devono essere eseguite a cura e spese dell'*Associazione*;
- che l'*Associazione* rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso della proprietà esse si intendono, ad insindacabile giudizio della stessa, od acquisite senza compenso alcuno dalla proprietà stessa oppure vi sarà l'obbligo della Associazione di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dalla proprietà.

13. Per quanto eventualmente non previsto nel presente contratto le parti si obbligano a provvedere con successivi accordi, nell'ambito del principio della buona fede e dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.
14. Nel caso insorgessero controversie circa l'interpretazione delle norme del presente contratto o in relazione alla completa attuazione dello stesso, competente è il Tribunale di Cremona.
15. Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'associazione.

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE

www.Albopretorioonline.it 02105117